



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 163 DEL 09/08/2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALIENAZIONE ANTICIPATA IMMOBILI SITI IN AMBITO "C2 - PEEP" DI PROPRIETA' DEL SIG. M.B. UBICATI IN VIA SARCA N. 34 INT. 10, CENSITI AL FOGLIO 36, MAPPALE N. 1026 SUB. 6 (ALLOGGIO) E SUB. 36 (AUTORIMESSA)

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di agosto alle ore 12:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO FERRONI ANNA CHIARA.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Sig. M.B. ha formulato richiesta prot. n. 15203 del 06.07.2019 di alienazione anticipata degli immobili siti in via Sarca 34 int. 10, censiti al NCEU al foglio n. 36, mappali n. 1026 sub. 5 (alloggio) e sub. 36 (autorimessa) nei quali risiede, acquistati in diritto di proprietà dalla Società OIKOS 21 S.R.L. giusto atto rep. n. 58385, racc. n. 21870 in data 20.06.2013 del Notaio Marco Porceddu Cilone, e rientranti nel Piano Particolareggiato della zona "C2 - PEEP" denominato "Villaggio dei Peschi" oggetto della convenzione rep. 53198, racc. n. 18352 del 05.05.2009 del Notaio Marco Porceddu Cilone;

Vista la sopra citata Convenzione per la realizzazione del Piano Particolareggiato della zona "C2 - PEEP" rep. 53198, racc. n. 18352 del 05.05.2009 del Notaio Marco Porceddu Cilone, e in particolare l'art.18 - Criteri per la cessione degli alloggi e l'art. 23 - Requisiti soggettivi per la cessione;

Dato atto che l'art. 18 della succitata convenzione stabilisce che "Gli alloggi e loro pertinenze, compravenduti in esecuzione della presente convenzione potranno essere alienati decorsi dieci anni dalla data dell'atto notarile di acquisto, salvo per gravi e giustificati motivi da valutarsi insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale, cui dovranno essere presentate le singole richieste, esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 23, fatta eccezione per il reddito che sarà verificato in riferimento a quanto in vigore al momento. Il possesso di tali requisiti sarà accertato, previa richiesta, dal Comune. I trasferimenti in proprietà degli alloggi e relative pertinenze dovranno avvenire ad un prezzo determinato dal Comunesecondo il seguente criterio: prezzo di prima assegnazione aggiornato su base ISTAT dalla data del rogito notarile di prima cessione, che dovrà tener conto della percentuale di deprezzamento stabilita dalla seguente tabella: - da 0 a 5 anni - 0,0 % (zero per cento), oltre i 5 e fino a 10 0,2% (zero virgola due per cento) all'anno, ...";

Visti i motivi della richiesta di alienazione adottati dal sopraccitato sig. M.B., ovvero le mutate esigenze abitative dovute all'aumento del numero di componenti il nucleo familiare e la contestuale necessità di un'abitazione più capiente;

Ritenuto che i medesimi motivi giustifichino la richiesta e che questa possa essere valutata favorevolmente dall'Amministrazione comunale;

Dato atto che necessita determinare il prezzo di alienazione, aggiornando il prezzo di prima assegnazione su base ISTAT dalla data del rogito notarile di compravendita, e decurtando il medesimo della eventuale percentuale di deprezzamento stabilita dalle tabelle di cui all'art. 18 della convenzione succitata;

Vista la nota del 06.08.2019 con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata ha determinato il prezzo per il trasferimento degli immobili in Euro 146.709,992 da applicarsi a favore di soggetti che posseggano i requisiti di cui all'art. 23 della convenzione "C2 - PEEP" del 05.05.2009, e fatto salvo l'aumento del prezzo di vendita dovuto ad eventuali migliorie apportate agli immobili, documentate da perizia;

Dato atto che la ditta acquirente deve essere edotta del diritto di godimento dell'immobile (diritto di proprietà) e di tutte le prescrizioni ed adempimenti di cui all'art. 23 della citata convenzione cui dovrà sottostare, e che tali circostanze dovranno essere dichiarate con apposito atto notorio precompilato di cui all'art. 47 del DPR 445/2000;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante della presente deliberazione.
2. Di dare atto:
 - che possono essere accolti i motivi della richiesta di alienazione adottati dal sig. M.B. e contenuti

nell'istanza prot. n. 15203 del 06.07.2019, ovvero le mutate esigenze abitative dovute all'aumento del numero di componenti il nucleo familiare e la contestuale necessità di un'abitazione più capiente;

- che possa applicarsi quanto disposto dall'art. 18 della Convenzione per la realizzazione del Piano Particolareggiato della zona "C2 - PEEP" rep. 53198, racc. n. 18352 del 05.05.2009 del Notaio Marco Porceddu Cilone.
3. Di autorizzare la vendita degli immobili censiti al foglio 36, mappali n. 1026 sub. 5 (alloggio) e sub 36 (autorimessa), in applicazione dei disposti dell'art. 18 della succitata convenzione PEEP che consente, per gravi e giustificati motivi da valutarsi insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale, l'alienazione anticipata rispetto ai 10 anni stabilita dalla convenzione medesima.
 4. Di dare atto che il prezzo massimo per il trasferimento degli immobili viene determinato in Euro 146.709,992 - fatto salvo aumento del prezzo dovuto ad eventuali migliorie apportate agli immobili, documentate da perizia - come da nota del 08.05.2017 del Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata.
 5. Di dare atto che l'alloggio e la sua pertinenza potranno essere alienati esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 della Convenzione "C2 - PEEP" del 05.05.2009, fatta eccezione per il requisito relativo al reddito che sarà verificato in riferimento a quanto attualmente in vigore, come disposto dall'art. 18 della Convenzione PEEP più volte citata.

Inoltre, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così da consentire al richiedente di procedere alla vendita anticipata degli immobili oggetto della presente deliberazione.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL VICE SEGRETARIO
FERRONI ANNA CHIARA